STUDIO
Geom. Mauro BADO

SEDE LEGALE : piazza Vittorio Emanuele, 28/1 - 19028 VARESE LIGURE

CORRISPONDENZA: p.Vittorio Emanuele, 28/1 - 19028 VARESE L.
Telefono: 0187-842430 **Telefax: 0187-840900**
CODICE FISCALE: **BDA MRA 68D24 I693A**
P.IVA: **01121800997**
E-mail: **studiobado@studiobado.eu**

RAPPORTO PRELIMINARE

AI SENSI DELL'ART. 13 Legge Regionale n.32/2012
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

Variante al PRG per l'ampliamento volumetrico e cambio di destinazione d'uso dell'immobile ubicato in frazione Velva in via alla Chiesa civico 1.

Firmato digitalmente da

mauro bado

CN = bado mauro
O = Collegio dei Geometri di La Spezia
T = Geometra
SerialNumber = TINIT-BDAMRA68D24I693A
C = IT

Indice

1. Premesse

1.a Riferimenti normativi: il quadro nazionale
1.b Il quadro normativo in Liguria
1.c Scopo e contenuti dello studio di VAS
1.d Percorso metodologico

2. Ubicazione dell'intervento

2.a Il comune di Castiglione Chiavarese
2.b Inquadramento Geografico
2.c La pianificazione comunale vigente
2.d Scelta localizzativa
2.e Strumenti di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento

3. Descrizione dell'intervento e caratteristiche degli impatti

3.a Descrizione dell'intervento
3.b Aria e fattori climatici
3.c Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato
3.d Suolo, uso del suolo e Permeabilità
3.e Aspetti Idraulici
3.g Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

4. Aspetti energetici e ambientali delle costruzioni e Valutazione di sostenibilita'

4.a Contenimento dei consumi idrici
4.b Prescrizioni per la protezione del rischio gas radon
5.c Efficienza impianti di climatizzazione
4.d Gestione delle acque
4.e Gestione rifiuti
4.f Qualità della vita

1. *Premesse*

1.a Riferimenti normativi: il quadro nazionale

La valutazione ambientale VAS, è un processo di previsione integrata e partecipata, del possibile impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani e programmi, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio e proteggere l biodiversità; è stata introdotta dal Parlamento Europeo attraverso la Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001, detta anche "Direttiva V.A.S.".

Nelle considerazioni iniziali della suddetta Direttiva, si legge quanto segue al punto (4):

> *"La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione".*

La direttiva è stata poi recepita in Italia con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D. Lgs 16 Gennaio 2008, n. 4 entrata in vigore il 13 febbraio 2008 e nuovamente modificata dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186.

il D. lgs.152/2006 , "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii. disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, e tutela dell'aria . Relativamente alla VAS il decreto legislativo, riprende i contenuti della direttiva comunitaria, definendo che il "giudizio di compatibilità ambientale", contenente un parere "articolato e motivato",è il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni inoltre costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano (art.12),.

In sintesi stabilisce:

1. la necessità di una stretta integrazione tra il percorso di piano e l'istruttoria di VAS, costituendo "parte integrante del procedimento ordinario di adozione e approvazione";
2. che i contenuti del rapporto ambientale vengano stabiliti in fase preliminare di consultazione con l'autorità competente e le autorità ambientali , in modo da definire le informazioni da includere nello stesso ed il relativo livello di dettaglio;
3. la necessità di nominare un'autorità responsabile per la VAS e di individuare le autorità ambientali da consultare;
4. la redazione della dichiarazione di sintesi per la fase di approvazione del piano;
5. la redazione e approvazione del rapporto di monitoraggio in contemporanea all'approvazione del piano;
6. il giudizio di compatibilità e gli altri atti di approvazione devono essere messi a disposizione del pubblico.

Nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della Direttiva e la sua trasposizione a livello nazionale, le Regioni avrebbero dovuto emanare disposizioni normative in materia.

1.b Il quadro normativo in Liguria

La Regione Liguria ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con la legge regionale n.32/2012, da ultimo modificata con la legge regionale n.6/2017, che ha ridefinito le competenze e il campo di applicazione.

Nelle more dei provvedimenti che la Regione Liguria assumerà in futuro è stato elaborato il presente RAPPORTO PRELIMINARE, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato Decreto Legislativo, comprendente una descrizione del Piano Urbanistico Comunale e le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione dello stesso.

Il rapporto preliminare sostituisce lo *studio di sostenibilità* di cui all'articolo 11 comma 4 della l.r. n.36/1997.

La Regione è l'autorità competente per la Valutazione ambientale strategica e per la Verifica di assoggettabilità di piani e programmi e svolge tale funzione tramite il Dipartimento competente in materia di ambiente.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

L'autorità competente valuta altresì se i piani e i programmi, diversi da questi ultimi, nonché le loro modifiche che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Il Rapporto Preliminare deve, in particolare, definire le caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

a. in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

b. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

c. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

d. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

e. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Esso deve inoltre definire le Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

f. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

g. carattere cumulativo degli impatti;

h. natura transfrontaliera degli impatti;

i. rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

j. entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

k. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

l. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,

comunitario o internazionale.

Attualmente in Regione Liguria, l'Autorità competente è individuata nella pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA nel caso di progetti. L'autorità competente per la VAS è individuata presso la Regione nel Dipartimento Ambiente.

Autorità procedente (AP) è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il PP. o il progetto, In questo caso è il Comune di Velva.

Soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei PP o progetti.

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

- **l'autorità procedente**, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma, il **proponente**, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

- **l'autorità competente**, la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità competente è il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il parere motivato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

- **la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale** di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di quanto stabilito nel decreto**.**

- **i soggetti competenti in materia ambientale**, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi.

1.c ***Scopo e contenuti dello studio di VAS***

Lo scopo fondamentale dello studio di assoggettabilità, applicato ai piani urbanistici e delle loro varianti, è quello di assicurare che le scelte dei piani siano formulate in base ai principi dello sviluppo sostenibile, relativi alla protezione degli ecosistemi ambientali e del patrimonio culturale ed a garanzia della loro salvaguardia per le generazioni future.
La VAS relativa al progetto deve mettere in evidenza come le relazioni tra le azioni di trasformazioni territoriali, previste dal progetto, possano produrre effetti sull'ambiente naturale e come questi, a loro volta possano produrre impatti sulla qualità della vita delle popolazioni e degli abitanti. Tuttavia non è facile od immediato valutare come effetti ed impatti possano essere messi in relazione tra loro e con le trasformazioni territoriali previste dai Progetto.

I fenomeni da considerare sono molti e non sempre è univoco il modello che li mette in relazione.
In prima approssimazione possiamo distinguere:

- fenomeni appartenenti agli elementi primari dell'ambiente naturale - aria, acqua, suolo e vegetazione -,
- fenomeni intermedi tra ambiente naturale ed ambiente antropico (urbanizzato) - consumi energetici e produzione di rifiuti -,
- fenomeni legati alle attività antropiche e di urbanizzazione - popolazione, economia, servizi -,
- fenomeni che non hanno una specifica denotazione, ma che sono frutto di valutazioni sulla qualità ambientale e/o culturale: paesaggio, patrimonio culturale, biodiversità -.

Un'ulteriore distinzione rimanda ai principi della sostenibilità che distinguono:

- fenomeni relativi alla sostenibilità ambientale,
- fenomeni relativi alla sostenibilità economica,
- fenomeni relativi alla sostenibilità sociale.

Al fine di contemperare l'articolata serie di tali elementi, il presente rapporto ambientale finalizzato alla valutazione ambientale strategica (VAS) e al possibile variante al P.U.C. Necessaria alla realizzazione dell'opera,si compone dei seguenti elementi:

a) sintesi dello stato dell'ambiente;

b) ambito di influenza e quadro della pianificazione sovraordinata;

c) valutazione degli effetti e degli impatti potenziali della variante sull'ambiente.

1.d. Percorso metodologico

La VAS consiste in un processo di valutazione strategica degli effetti ambientali prodotti dalla variante al PUC ed è finalizzata ad assicurare che le considerazioni di carattere ambientale vengano integrate nel processo decisionale fin dall'inizio, orientandole verso criteri di sostenibilità. Pertanto la VAS ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio della variante preposta.
I documenti internazionali e nazionali, che indirizzano e normano la redazione della VAS, e molta letteratura di settore sottolineano come la procedura VAS, per essere realmente efficace, debba integrarsi con i processi di formazione dei piani e programmi cui si applica. Quasi tutti i documenti analizzati, ne suggeriscono l'integrazione con le procedure di elaborazione della VAS, per evitare inutili duplicazioni od appesantimenti burocratici nelle procedure di formazione.
Nel caso in esame, l'integrazione riguarda sia la costruzione del quadro conoscitivo che la definizione degli obiettivi. La formulazione di conoscenze è richiesta, nella formazione delle varianti urbanistiche, per fornire supporto alle

decisioni sulle possibili trasformazioni, nella redazione della VAS, per formulare valutazioni in merito allo stato dell'ambiente. Gli obbiettivi riguardano la trasparenza e la coerenza delle scelte territoriali (di naturale socio economica e strettamente urbanistica), mentre quelli della VAS comportano un orientamento chiaro verso la sostenibilità ambientale.

Le modalità di integrazione tra gli obiettivi socio-economici e gli obiettivi ambientali, cui traguarda istituzionalmente la procedura di VAS, presentano problemi di conflittualità tra interessi diversi non facilmente risolvibili.

La legge urbanistica regionale (LUR) n° 36 /97, stabilisce che la "descrizione dello stato dell'ambiente" riferita alle componenti ambientali e la definizione di "obiettivi di sostenibilità ambientale".

2. Ubicazione dell'intervento

2.a Il comune di Castiglione Chiavarese

II Comune di Castiglione Chiavarese appartiene al territorio della Provincia di Genova comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Campegli, Casali, Masso, Mereta, Missano, San Pietro Frascati e **Velva** per un totale di 29,75 km2.
Confina a nord con il comune di Maissana (SP), a sud con Moneglia, ad ovest con Casarza Ligure e ad est con Carro (SP) e Deiva Marina (SP).

2.b Inquadramento Geografico

Il comune si trova nell'entroterra della Val petronio, situato al confine tra le provincie di Genova e di La Spezia con il principale nucleo urbano formatosi lungo la strada statale 523 del Colle di Cento Croci, nelle vicinanze del torrente Petronio, ad est di Genova.
Posto strategicamente, vede nascere il torrente Petronio dal monte San Nicolao (810 m) che passando ha scolpito la roccia, creando particolari effetti paesaggistici e naturalistici. L'altitudine del territorio varia dai 120 m ai 1.094 m s.l.m., spaziando dalle vaste aree di macchia mediterranea a lecceti, castagneti, pinete e abetaie. Di pregio naturalistico le grotte del Frascarese e il sito archeologico-minerario del monte Loreto.
Tra le vette del territorio il monte Alpe (1094 m), il monte Pù (1001 m), il monte Groppi (869 m), la Cima Stronzi (845 m), il monte Taversa (834 m), il monte Merelle (801 m), il monte Bastia (761 m), il monte Arpecella (641 m), il monte Crosa (615 m), il monte Tassea (528 m), il monte Su Campegli (511 m), il monte Brana (426 m), il monte Groppe (411 m), il monte Frascati (369 m).

Proprio nella Frazione di Velva partono diversi percorsi naturalistici:

- Velva - Rifugio dell'Orbo - Area Archeologica di San Nicolao di Pietra Colice - Santuario di Velva-Percorso di 12,18 Km.
- Velva-S. Nicolao:

Il Comune di Castiglione Chiavarese ha una superficie di 29,75 km2 e una densità abitativa di 52,91 ab./km2, rientra nella casistica dei comuni scarsamente popolati. Ad incidere sul dato di scarsa densità abitativa abbiamo la poca popolosità di alcune frazioni come Velva, la quale registra solo 144 abitanti per una

2.c.Pianificazione Comunale vigente

Il Comune di Velva è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione:

- PUC vigente approvato con D.C.C. n. 3/2022 opera in salvaguardia;
- P.R.G approvato con D.P.G.R. n.15 del 18/01/2000
- R.E.C
- Zonizzazione acustica

2.d Scelta localizzativa

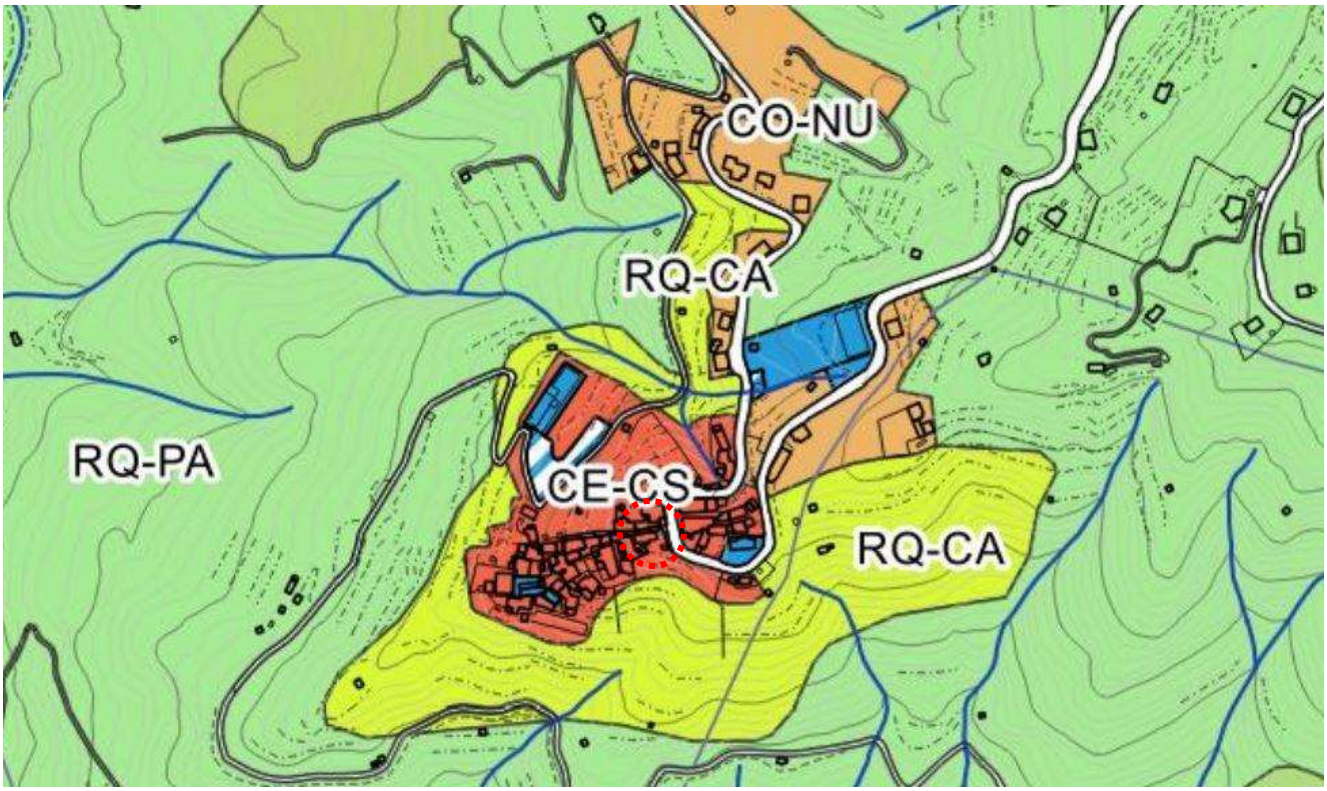
Velva – Veleura, toponimo antichissimo riferito alle popolazioni liguri che insediarono dall'VIII-VI sec. a.C. Dal sito velva.org dell'Ass. Culturale Velura: Nel Medioevo, Velva era chiamata Veleura, su questo toponimo sono state fatte varie ipotesi: può essere collegato con il vocabolo buelabras della Tavola Veleiate. Altresì potrebbe essere un vocabolo di origine focese nella cui lingua esiste un elea che ha un corrispondente, in lingua marsico-osca e in lingua veleia, in velia o veleia. In tutti questi idiomi il vocabolo ha significato di "fonte" e si adatterebbe perfettamente al luogo ricchissimo di sorgenti.

L'edificio oggetto di variante, sito in via Veleura, 1 nel Comune di Castiglione Chiavarese loc. Velva, è identificato al Catasto Fabbricati, al Fg. 21 mapp. 656.



inquadramento Urbanistico generale:

L'area di riferimento viene analizzata in quanto area geografica su cui si sviluppa l'immobile oggetto di ampliamento volumetrico e cambio di destinazione d'uso.



Dalle NCC del PUC si riporta:

Sigla Ambito: CE-CS (Ambito di conservazione dei centri storici inclusi in aree urbane): comprende i nuclei edificati aventi impianto di carattere storico di valore caratterizzante , presenti nelle seguenti unità e che possono considerarsi come singoli sub-ambiti:: Campegli, San Pietro Frascati, Castiglione Missano, e Velva
Superficie territoriale su ciascun Sub-Ambito:

Sub-Ambito di Campegli mq. 18.738
Sub-Ambito di San Pietro Frascati, mq. 7.223
Sub-Ambito di Castiglione, mq. 19.859
Sub-Ambito di Missano mq. 13.300
Sub-Ambito di Velva mq. 28.303

L'ambito ha superficie complessiva di mq. 87.483
Stima della densità territoriale esistente al momento dell'adozione del PUC:

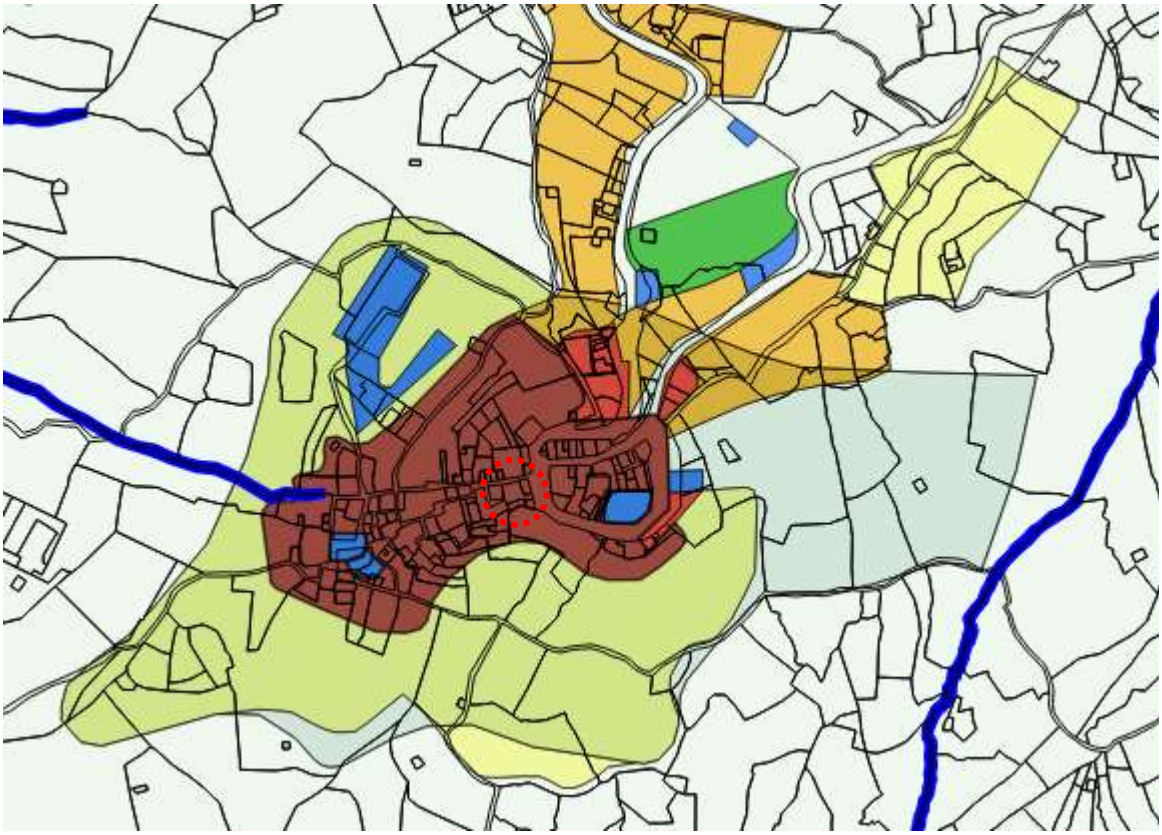
Sub-Ambito di Campegli DT = 0,53 mq/mq
Sub-Ambito di San Pietro Frascati DT = 0,46 mq/mq
Sub-Ambito di Castiglione, DT = 0,92 mq/mq

Sub-Ambito di Missano, DT = 0,48 mq/mq

Sub-Ambito di Velva DT = 0,67 mq/mq

Riferimento tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali e funzionali dei P.U.C.): Ambito n.1

In riferimento al P.R.G:



Identificativo Zona Omogenea	11
Codice Zona Omogenea	A
Descrizione Zona Omogenea	Centro storico a carattere storico artistico (parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di pregio ambientale e le aree a queste circostanti che, per talune delle predette caratteristiche, possono considerarsi ad esse assimilate o complementari)
Articoli	Art.NP

2.e Strumenti di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento

Piano Territoriale Regionale (PTR)

I principali piani territoriali di livello regionale vigenti, redatti e approvati con le procedure della legge regionale n.39 del 1984, sono:

- il Piano territoriale di coordinamento paesistico (Ptcp)
- il Piano territoriale di coordinamento della costa

Nel corso del 2019 è stata avviata la formazione di un nuovo schema di Ptr, denominato "Idee di Liguria".
Allo stato attuale è con la deliberazione n.110 del 18 febbraio 2020, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n.36/1997, il Documento preliminare del progetto di Piano territoriale regionale (Ptr) e il relativo Rapporto ambientale preliminare.
Il nuovo Piano territoriale regionale, in linea con le indicazioni della legge urbanistica regionale, propone una visione strategica di lungo periodo di sviluppo del territorio ligure.

Il lavoro è costituito da 4 fascicoli composti in una forma innovativa di lettura: si tratta di tavole "pieghevoli", che utilizzano un linguaggio il più possibile non tecnico, aggiornato su temi quotidiani che toccano la vita dei liguri. Il primo fascicolo è di carattere generale, mentre i successivi approfondiscono i tre temi geografici chiave del Piano: entroterra, città e costa.

> *Art. 3. (Pianificazione territoriale di livello regionale) 1. La pianificazione territoriale di livello regionale fornisce il quadro generale di riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli relativamente alle componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale. 2. Gli strumenti della pianificazione territoriale regionale sono: a) il Piano territoriale regionale (PTR); b) il Piano paesaggistico. 3. Il PTR è elaborato in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti degli atti di programmazione regionale, secondo le modalità partecipative previste nell'articolo 6. 3 bis. Il Piano paesaggistico ha i contenuti e gli effetti previsti negli articoli 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni ed è predisposto con modalità di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali e secondo le procedure previste dall'articolo 14 bis. Le modifiche al Piano paesaggistico sono apportate con le medesime modalità previste per la sua approvazione. Con dgr n.110 del 18 febbraio 2020 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art 14 della lr n.36/1997, il Documento preliminare del progetto di Piano Territoriale Regionale (PTR) e il relativo Rapporto preliminare. Il PTR definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale; stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso.*

Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:

• Quadro Descrittivo: contiene la rappresentazione del territorio ligure, nonché delle dinamiche in atto al fine di cogliere l'identità e il ruolo nel contesto regionale e sovraregionale evidenziandone le situazioni di vulnerabilità e le potenzialità di sviluppo, ed in particolare:

a) Illustra i processi in atto sotto il profilo socio-economico, della domanda d'uso del suolo e delle trasformazioni del territorio al fine della definizione degli obiettivi di piano;
b) Fornisce dati analitici e di sintesi e strumenti operativi utilizzabili da parte degli enti locali per la redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e alimenta il sistema delle conoscenze;

• una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;
• una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

Documento degli obiettivi indica l'insieme degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del piano comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, esplicitandone le priorità ed i livelli di interazione.
Quadro Strategico definisce gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del Piano in coerenza con i principi di sostenibilità della legge urbanistica e con il rapporto ambientale. La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio in 3 macro ambiti territoriali:

- **"Entroterra"=> Affidare alle comunità locali la gestione del territorio interno**
- "Città" => Incentrare la pianificazione urbanistica sulla qualità e funzionalità del sistema urbano in termini di dotazioni territoriali e locali , funzionalità delle infrastrutture e sulla messa in sicurezza del territorio.
- "Costa" =>Rendere adattabili gli insediamenti costieri ai cambiamenti climatici

Per ciascuna delle 3 macro tematiche sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

PTCP:
Il Piano territoriale di coordinamento paesistico è uno strumento - previsto dalla legge numero 431 del 1985 - preposto a governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. La Regione Liguria è stata la prima a dotarsi di un Piano paesistico: adottato nel 1986 e approvato nel 1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990), il Ptcp è esteso all'intero territorio regionale.
Il Ptcp è articolato in tre livelli:

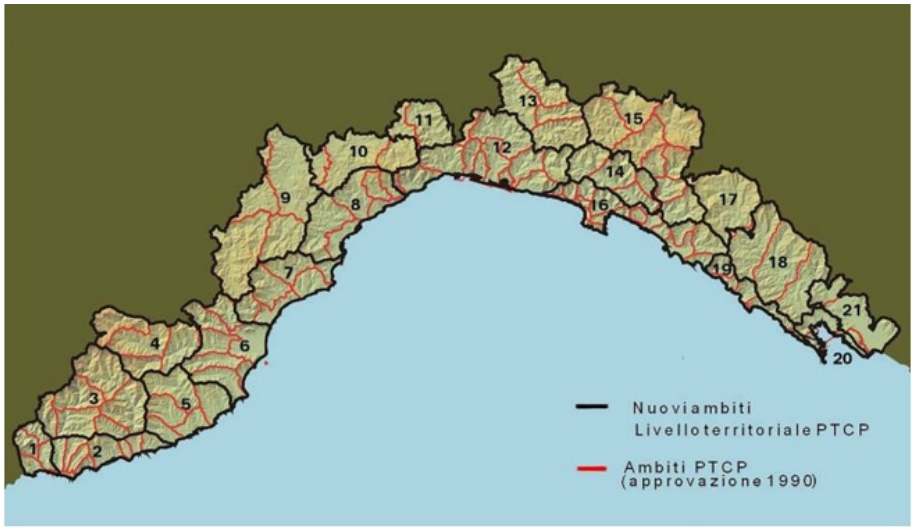
- livello territoriale: le indicazioni che sono riportate nelle schede relative ai 100 ambiti individuati dal Piano hanno carattere di indirizzo e proposta per le azioni di pianificazione
- livello locale, alle cui indicazioni devono adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali
- livello puntuale, che prevede indicazioni di specificazione del livello locale sviluppate dai comuni con particolare riguardo agli aspetti qualitativi

La località di Castiglione Chiavarese ricade **ambito territoriale n. 88 val Petronio.**
La configurazione paesistica dell'ambito è caratterizzata dalla leggibilità della struttura insediativa, organizzata lungo le mezzecoste, e dal complesso di valori naturali e morfologici del Bargonasco, costituito sia dalle conformazioni dei rilievi, sia dalla presenza di elementi di interesse paesistico e scientifico.

B.1 - Assetto insediativo CONSOLIDAMENTO - L'indirizzo normativo è volto al consolidamento delle strutture insediative e alla conservazione dei valori naturali, in particolare dell'alto bacino dei Bargonasco. Per gli insediamenti l'indirizzo particolare di consolidamento degli aspetti quantitativi e qualìtatìvi e di mantenimento degli aspetti strutturali, indica innanzitutto la necessità di non alterare l'attuale organizzazione del sistema territoriale, leggibile nella struttura insediativa dei nuclei di mezzacosta. Gli interventi previsti saranno pertanto rivolti al consolidamento di tali strutture, in forme coerenti con i caratteri tipologici dell'esistente.

La stesura del PTCP ha portato alla definizione di 21 nuovi ambiti territoriali, necessari per poter compiere analisi e concepire progetti riferiti a parti e non all'intero territorio regionale; questi ultimi individuano ambiti con specifici caratteri di riconoscibilità, espressione di valori identitari di una determinata parte della Liguria.
Tali ambiti, che corrispondono ad aree identificabili per specifiche caratteristiche, valori e problemi del paesaggio ligure, configurano ben individuati valori d'immagine paesistica, che costituiscono elementi di identificazione del paesaggio ligure nel suo complesso e individuano temi e problematiche specifiche di progetto.

Rispetto ai cento ambiti del PTCP approvato nel '90, i nuovi ambiti raggruppano situazioni simili e tendono a cogliere macro-aree ove sia più evidente la differenza e sia possibile distinguere con maggiore forza il nome dell'immagine a cui loro corrispondono.
Ciascuno dei 21 ambiti di suddivisione del territorio regionale è stato descritto attraverso l'individuazione di temi specifici che ne mettono in luce peculiarità e caratteri.



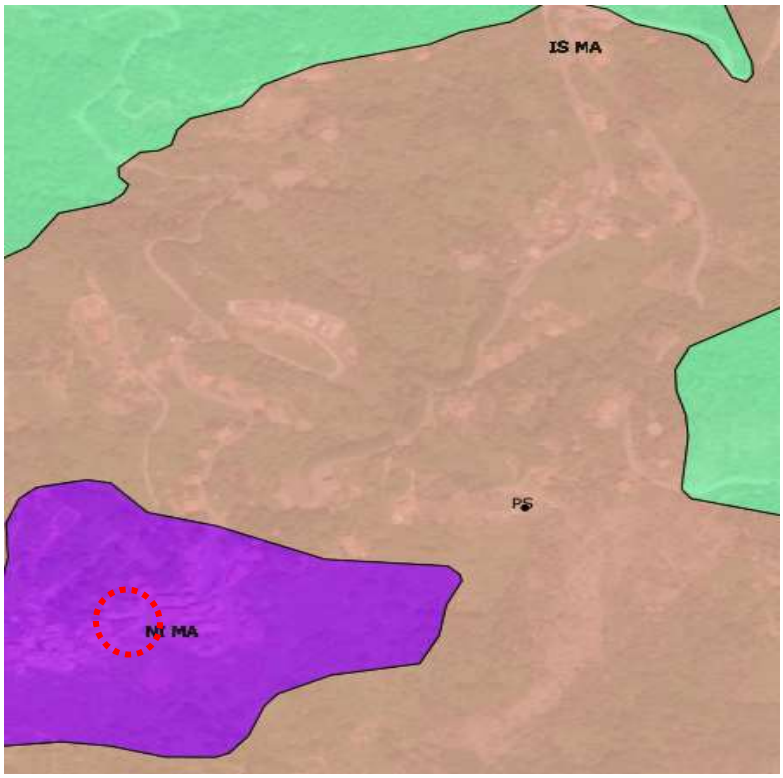
L'area di interesse per quanto concerne l'assetto insediativo del PTCP ricade nell'area identificata dall'acronimo NI-MA

Nello specifico si fa riferimento all'articolo 40 dele specifiche norme tecniche di attuazione:

Nuclei Isolati - Regime normativo di MANTENIMENTO (NI-MA)

1. Tale regime si applica a quei nuclei che presentano una ben definita caratterizzazione e un inserimento paesistico tali da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, non suscettibile peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi che concorrono alla sua definizione. 2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutata l'immagine complessiva dell'insieme costituito dal nucleo e dal suo intorno. 3. Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi che non incidano in misura apprezzabile sui caratteri formali e strutturali propri

dell'insediamento che ne connotano l'assetto e l'immagine. 4. Per far fronte ad eventuali carenze nello stato di urbanizzazione dei nucleo, con particolare riferimento all'accessibilità ed ai parcheggi, che siano tali da pregiudicare la qualità stessa dell'ambiente o le condizioni di vita degli abitanti, possono essere consentiti interventi anche relativamente più incidenti sull'assetto dell'insediamento.



Il PTC della Costa

Il Piano territoriale di Coordinamento della Costa è stato approvato il 29 dicembre 2000 con la deliberazione del Consiglio regionale n.64 e costituisce il riferimento delle azioni regionali per la tutela e la valorizzazione del litorale, delle spiagge e dei tratti costieri urbanizzati.

La zona costiera definita dal Piano contempla un ambito di studio (a terra: ambiti di bacino e fascia costiera compresa al di sotto della curva di livello dei 200 metri; a mare: fascia compresa nella batimetrica -100 metri) e un ambito di applicazione (i 63 comuni costieri).

Il Comune di Castiglione Chiavarese non rientra nei comuni costieri.

RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

Negli ultimi anni, per tutelare la biodiversità quale insieme di tutte le forme viventi geneticamente diverse e di tutti gli ecosistemi ad esse correlati, è sorto il paradigma delle reti ecologiche. Il concetto di rete ecologica è strettamente legato a quello di sistema, che ha meritato grande attenzione nell'ambito delle scienze naturali, sia sotto il profilo teorico che sul piano operativo. L'ecologia del paesaggio ha fin dagli anni '30 messo in chiaro il concetto di ecosistema e assicurato poi il passaggio dagli ecosistemi ai paesaggi, intesi appunto come sistemi di ecosistemi. La

Rete ecologica regionale è quindi costituita dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche. Nel corso degli ultimi 10-15 anni, la consapevolezza dell'inadeguatezza delle misure di protezione della natura, soprattutto in rapporto alle esigenze di difesa della biodiversità, ha indotto a enfatizzare gli approcci sistemici e a invocare politiche di sistema negli strumenti di pianificazione territoriale, a livello europeo (eco-regioni), nazionale, sovralocale e locale (PTR, PTCP, PGT). La RER fornisce un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione della natura, compito in capo alle aree protette (Parchi, Riserve, ecc.) e al sistema di Rete Natura 2000. Il sistema di SIC e ZPS non è sufficiente a garantire la tutela della biodiversità; la preservazione di tale biodiversità va attuata attraverso un sistema integrato di aree protette, buffer zone e sistemi di connessione, così da ridurre e/o evitare l'isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche, in modo da garantire la coerenza globale di Rete Natura 2000. La figura successiva illustra schematicamente gli elementi che costituiscono la rete ecologica in cui, entro una matrice ambientale, vi sono aree che costituiscono habitat favorevoli (nodi), fasce tampone (buffer), linee di connettività ambientale (corridoi) e unità di habitat favorevoli (stepping stone).

La Rete Ecologica Regionale prevista dalla L.R. 28/2009 ed istituita con DGR n.1793/2009, è un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità. Per la costruzione della rete ecologica regionale si sono individuati i seguenti elementi e tipologie di connessione:

- • siti nucleo areali, corrispondono ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree protette e rappresentano le aree che devono essere connesse con la rete. Nella terminologia ecologica possono identificarsi con le core areas;
- • siti nucleo puntuali, corrispondono ad aree critiche, di sicura valenza ecologica per la funzionalità della rete, di ridotte dimensioni o addirittura puntiformi, per le quali però non sono possibili connessioni alla rete. In questa tipologia si ritrovano talora, per situazioni particolari di isolamento, alcune zone ecotonali, grotte, rupi, pozze, zone umide e alcune aree di fauna minore;
- • i corridoi ecologici costituiscono una connessione di grande importanza per tutti gli ecological groups, ma sono particolarmente adatti alle specie legate ai corsi d'acqua, a quelle forestali e a quelle di ambiente prativo-arbustivo.

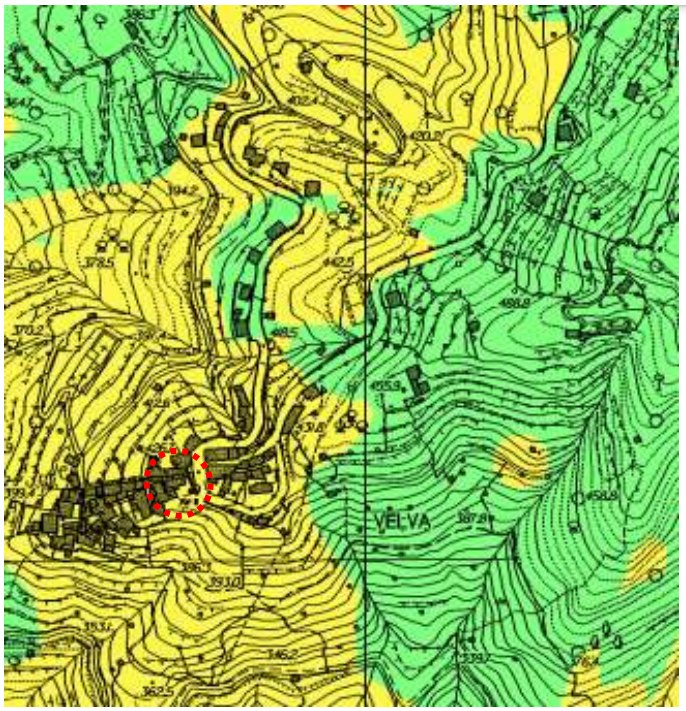
Nello specifico la carta della Biodiversità – Rete Ecologica nel Comune ha rilevato la presenza di habitat puntiformi e di habitat areali. La posizione degli habitat risulta al di fuori delle unità territoriali insediate, sono per lo più a margine e sulle pendici dei versanti, tranne per la zona di Masso, Il Canneto, Il Bracco. Gli habitat areali presenti sono: habitat forestali a gravitazione mediterranea di latifoglie sempreverdi; habitat forestali a gravitazione mediterranea di latifoglie decidue (presente nella maggior parte del territorio); aree con Rapporto Ambientale VAS Schema del PUC di Castiglione Chiavarese 7 habitat forestali di latifoglie; habitat forestali mediterranei di conifere; habitat di macchie, garighe e arbusteti in genere a sclerofile mediterranee; habitat agricoli prevalentemente a olio; habitat agricoli (prevalente a olio) in coltura e/o

in abbandono; habitat arbustivi o erbaceo arbustivi; habitat boschivi di latifoglie; case insediate diverse (case sparse, infrastrutture).

PIANO DI BACINO

L'ambito di riferimento è l'ambito 17 del piano di bacino regionale. La Val Petronio è un sistema vallivo delimitato a Nord-Est dallo spartiacque che lo separa dalla Val Graveglia e dalla Val di Vara, in cui emergono i monti Roccagrande, Bocco, Zenone e Alpe, a Ovest dal crinale che dal monte Roccagrande scende al monte Tregin sino alla confluenza tra il

torrente Petronio e il Bargonasco, a Sud dallo spartiacque che dal Bracco scende verso Punta Manara.



LEGENDA

	CLASSI DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO		NORME DI ATTUAZIONE
	MOLTO ELEVATA	Pg4	Art. 16, c. 2
	ELEVATA	Pg3a	Art. 16, c. 3
	ELEVATA	Pg3b	Art. 16, c. 3-ter
	MEDIA	Pg2	Art. 16, c. 4
	BASSA	Pg1	Art. 16, c. 4
	MOLTO BASSA	Pg0	Art. 16, c. 4
	CLASSI SPECIALI		
	TIPO A - Cave attive, miniere attive e discariche in esercizio		Art. 16bis, c. 2
	TIPO B1 - Cave inattive e miniere abbandonate		Art. 16bis, c. 3
	TIPO B2 - Discariche dismesse e riporti antropici		Art. 16bis, c. 5
	Aree di costa alta/falesia attiva per le quali si rinvia al Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero. Approvato con DCR n. 18 del 25/09/2012		

Vegetazione e colture Nel fondovalle e sul versante destro del Petronio sino a quota 400 s.l.m. prevalgono colture terrazzate a oliveto e vigneto, mentre in prossimità dell'abitato di Bargone dominano frutteto e colture specializzate; oltre quella quota si estende il bosco con pini, pinastri, castagni, misti. Insediamenti L'insediamento in valle è organizzato prevalentemente lungo il versante destro costituito da aggregati a sviluppo lineare connessi da una percorribilità di mezza costa, baricentrico rispetto alla fascia agricola terrazzata. Più a valle, lungo la piana, l'edificazione ha carattere diffuso, disorganizzato ed eterogeneo sino a concludersi con l'aggregato di Trigoso ed il nucleo costiero di Riva.

L'area oggetto di variante ricade in zona Pg2, aree a suscettività al dissesto media, il quale demanda ai Comuni, nell'ambito della norma geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell'approvazione sotto il

profilo urbanistico-edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di detta area, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto. Per le aree a suscettività al dissesto media (Pg2) e bassa (Pg1) le indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell'intervento, nonché ad attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia ed ha valore di piano paesaggistico ambientale. Il piano inoltre raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale; indirizza e coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni.
Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, approvato in via definitiva, è composto da: DESCRIZIONE FONDATIVA - OBIETTIVI - STRUTTURA NORME DI ATTUAZIONE
L'ambito di riferimento dell'area su sorge l'immobile oggetto di intervento è l'ambito 2.3 Petronio in cui vengono riportate l'analisi introduttiva dell'ambito e l'analisi conoscitiva dello stesso dove vengono riportate tutte le informazioni peculiari su suolo, ambiente, infrastrutture, attrezzature aree e servizi, paesaggio, sistema insediativo.

IL SISTEMA DEI VINCOLI DI PROTEZIONE E TUTELA

Il SITAP, Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico è una banca dati a riferimento geografico su scala nazionale per la tutela dei beni paesaggistici, nella quale sono catalogate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalla Legge n. 1497 del 1939 e dalla Legge n. 431 del 1985 (oggi ricomprese nel Decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio").
La Direttiva comunitaria 2014/52/UE del 16 aprile 2014 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ha mutato i fattori di interesse della valutazione, introducendo esplicitamente la biodiversità quale fattore rispetto al quale la VIA individua, descrive e valuta gli effetti significativi – diretti e indiretti – di un progetto (cfr. art. 3, comma 1, lettera b) della Direttiva), con particolare attenzione alle specie e agli habitat di cui alle Direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE. Secondo la Convenzione di Rio de Janeiro sulla Biodiversità, del 1992, per biodiversità o diversità biologica si intende "la variabilità fra gli organiEMI viventi d'ogni tipo, inclusi, fra gli altri, i terrestri, i marini e quelli d'altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici di cui fanno parte. Ciò include la diversità entro le specie, fra le specie e la diversità degli ecosistemi". In tale senso la componente biodiversità o diversità biologica include i fattori ambientali di cui al DPCM 27 dicembre 1988, n 377 *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377*", quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, con riferimento anche alle specificità di interesse locale.

Le aree protette sono le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, che rispondono ai criteri stabiliti dalla L. n. 394/1991.

Le finalità dell'istituzione delle aree protette sono:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro–silvo– pastorali e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. La L. n. 394/1991, art. 2, classifica le aree protette in:
- "parchi nazionali", costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- "parchi naturali regionali", costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- "riserve naturali", costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati,
- "aree marine protette", che si distinguono in aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. n. 127/1985 e in aree protette definite ai sensi della L. n. 979/1982.

Nella medesima legge, all'art. 3, viene previsto il "Comitato per le aree naturali protette" al quale è demandato il compito di individuare ulteriori classificazioni delle aree protette e questo ha individuato tra l'altro: zone umide, aree naturali protette regionali, monumenti naturali, parchi suburbani, parchi provinciali, oasi di associazioni ambientaliste formalmente riconosciute, siti Rete Natura 2000.

In tema di aree protette occorre considerare la grande rete ecologica europea di Rete Natura 2000. La RN2000 è costituita dall'insieme dei siti comunitari denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) definiti dalla Direttiva "Uccelli" (Direttiva 79/409/CEE) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria) – Zone Speciali di Conservazione (ZSC) definiti dalla Direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE): un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione Europea.

La tutela dei Siti della Rete Natura 2000 non è rimandata alla maggiore o minore sensibilità delle persone o degli amministratori, ma è obbligatoria per legge ai sensi della legislazione vigente (DPR 357/97 e DPR 120/2003, L.R. n. 19/2009 e s.m.i.). La normativa infatti stabilisce che la pianificazione e la programmazione territoriale devono tenere conto della valenza naturalistico-ambientale di Siti costituenti la Rete Natura 2000 e che ogni intervento, attività, piano o progetto, interno o esterno ai siti, che possa in qualche modo influire sulla conservazione degli habitat o delle specie per la tutela dei quali sono stati individuati, è sottoposto ad un'opportuna Valutazione dell'Incidenza che può avere sui siti interessati.

L'ambito areale della ZSC che insiste anche sul territorio comunale di Sestri levante non incide sull'area oggetto di intervento in quanto è distribuito su una superficie complessiva di 3034 ha, si colloca interamente in ambito collinare e montano, appartiene interamente alla Regione biogeografica Mediterranea, comprende uno spartiacque articolato con diverse culminazioni intorno ai 1000 metri di altitudine.

AREE TUTELATE E VINCOLATE

I vincoli di tutela previsti dal D.lgs. n. 42/2004 sono definiti dall'art. 142 che comprende quelle aree ricadenti entro:

a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e. i ghiacciai e i circhi glaciali;

f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001;

h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR n. 448/1976;

j. i vulcani;

k. le zone di interesse archeologico.

Tali vincoli di tutela, con esclusione di quanto riportato al precedente punti f) e i), non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del DM n. 1444/1968, come zone territoriali omogenee A e B;
- erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del DM n. 1444/1968, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrali ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 865/1971;
- ai beni indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero.

Per il loro notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004, sono inoltre soggetti a tutela mediante esplicita dichiarazione i seguenti beni:

a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

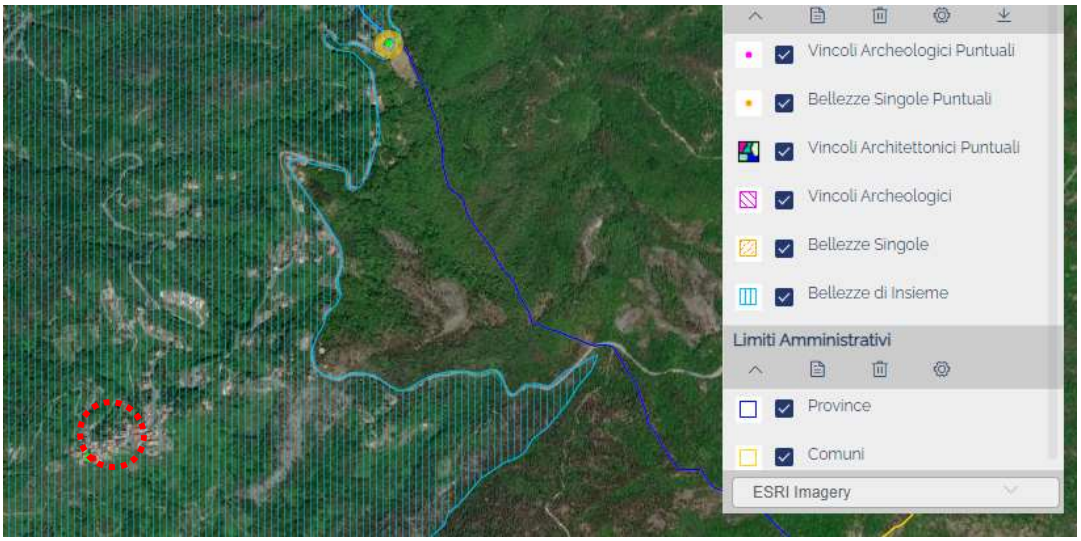
b. le ville, i giardini e i parchi, non già altrimenti tutelati dalle disposizioni del D.lgs. n. 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La situazione vincolistica in materia di paesaggio dell'area in esame è stata desunta dall'analisi dello strumento informativo messo a disposizione dal GeoPortale regionale.

Si riportano di seguito i vincoli insiti nel territorio comunale che ricadono nei pressi dell'area oggetto di intervento:



Elenco vincoli Puntuali

- 07/00208648 - Santuario Madonna della Guardia di Velva
- 07/00209289 - Ex Oratorio dell'Immacolata (oggi Museo della cultura contadina) e annessi

Elenco vincoli bellezze d'insieme

- 070257 - intero complesso della val d'aveto- monte penna- monte zatta, area di interesse naturalistico e panoramico dello appennino ligure ricco di zone verdi e particolari configurazioni morfologiche specie sui monti zatta-maggiorasca-caucaso-ramaceto (d.m. del 24/04/1985)

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

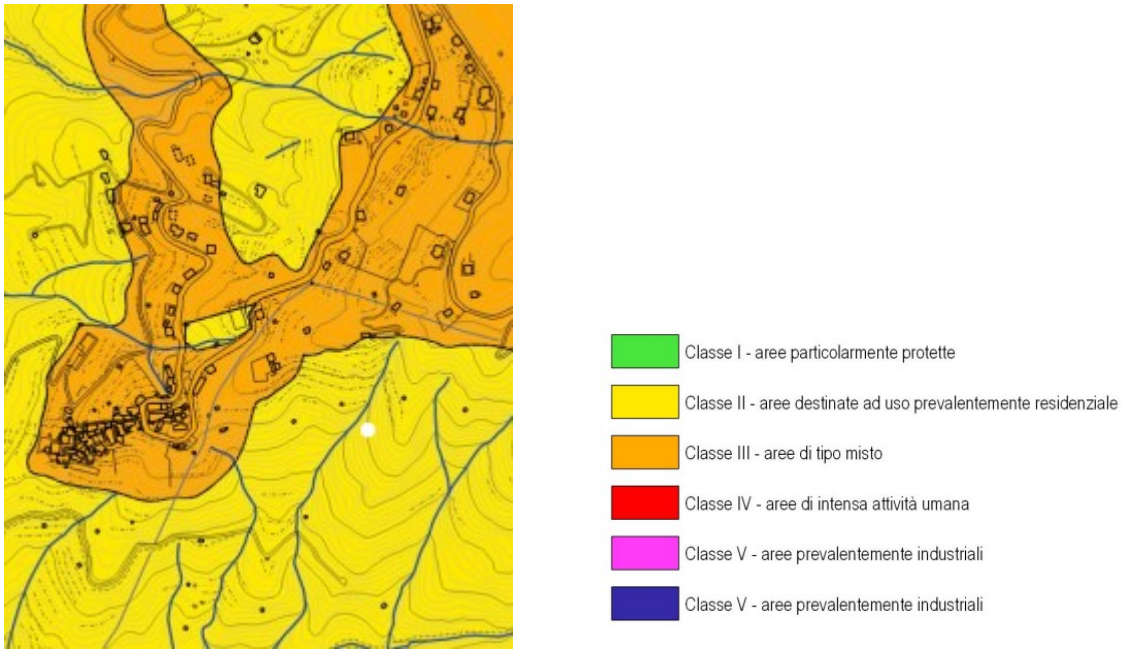
La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui agli artt. 4 e 6 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 e all'art. 6 comma 1 della Legge Regione Liguria 20 marzo 1998 n° 12 (così come in precedenza all'art. 2 punto 1 del D.P.C.M. 1/3/1991) è un atto tecnico-politico di governo del territorio in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. Tale classificazione è basata sulla prevalente destinazione d'uso del territorio e non su una fotografia acustica del medesimo, ma è anche implicitamente dichiarato che essa non possa essere derivata in modo automatico dai piani regolatori/piani urbanistici esistenti. Sebbene, infatti, i piani regolatori/piani urbanistici siano tra i principali strumenti di gestione del territorio, i criteri di stesura di questi generalmente non prendono in considerazione le caratteristiche e le compatibilità acustiche delle diverse zone del territorio stesso.

La classificazione acustica dovrà essere, pertanto, il risultato di una analisi comparata del territorio, sia su base urbanistica che delle situazioni fisico-economiche esistenti. Le classi di destinazione d'uso in cui suddividere il

territorio comunale sono rimaste invariate nei vari testi normativi sulla tutela dall'inquinamento acustico che si sono succeduti in questi anni (D.P.C.M. 1/3/91, L. R. 31/94, D.G.R. 1977/95, D.P.C.M. 14/11/97):

Il comune ha zonizzato e regolamentato le aree comunali secondo i parametri di inquinamento acustico di riferimento da normativa vigente, nello specifico l'area di interesse ricade in CLASSE III - aree di tipo misto : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con

media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

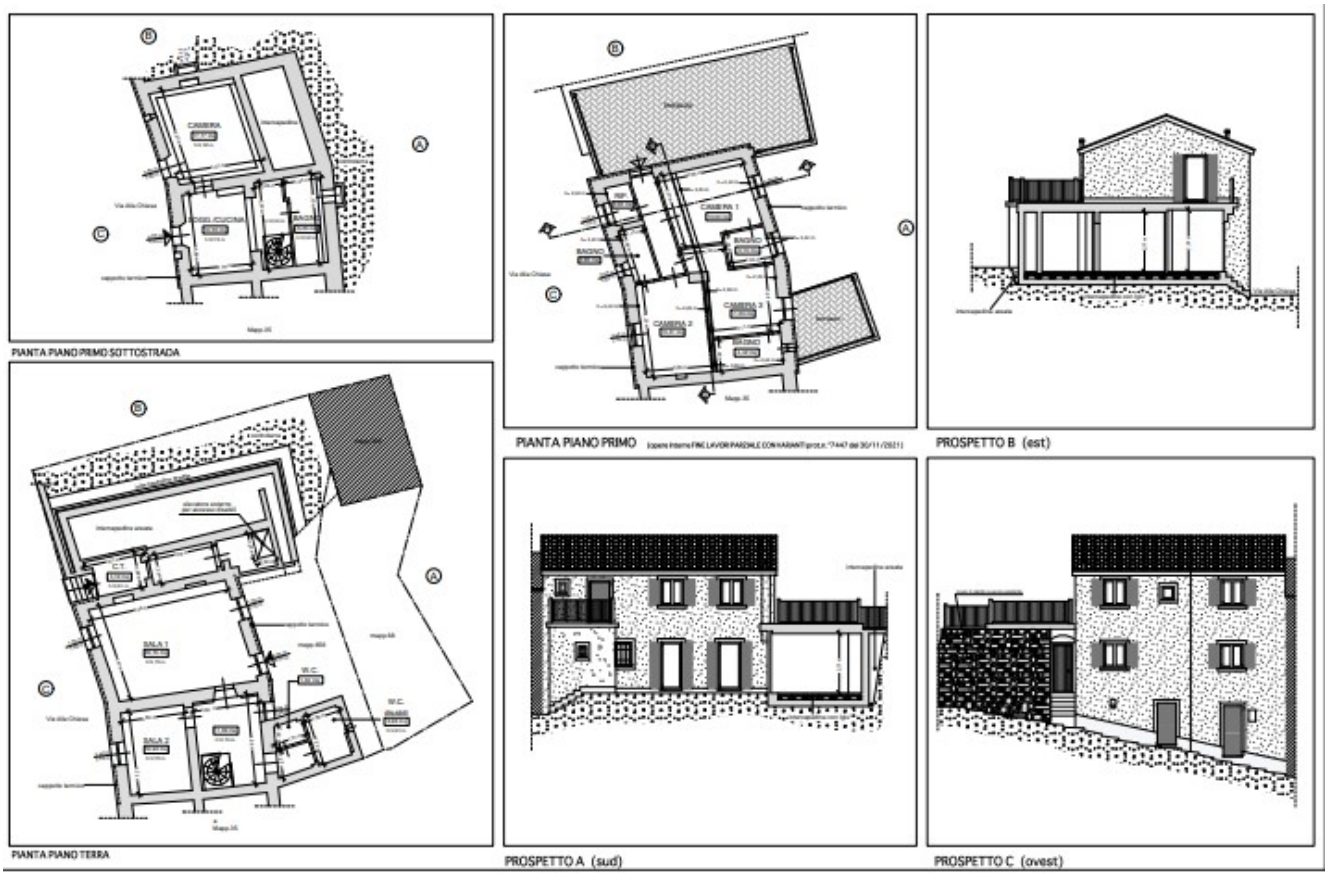


3. Descrizione dell'intervento e caratteristiche degli impatti

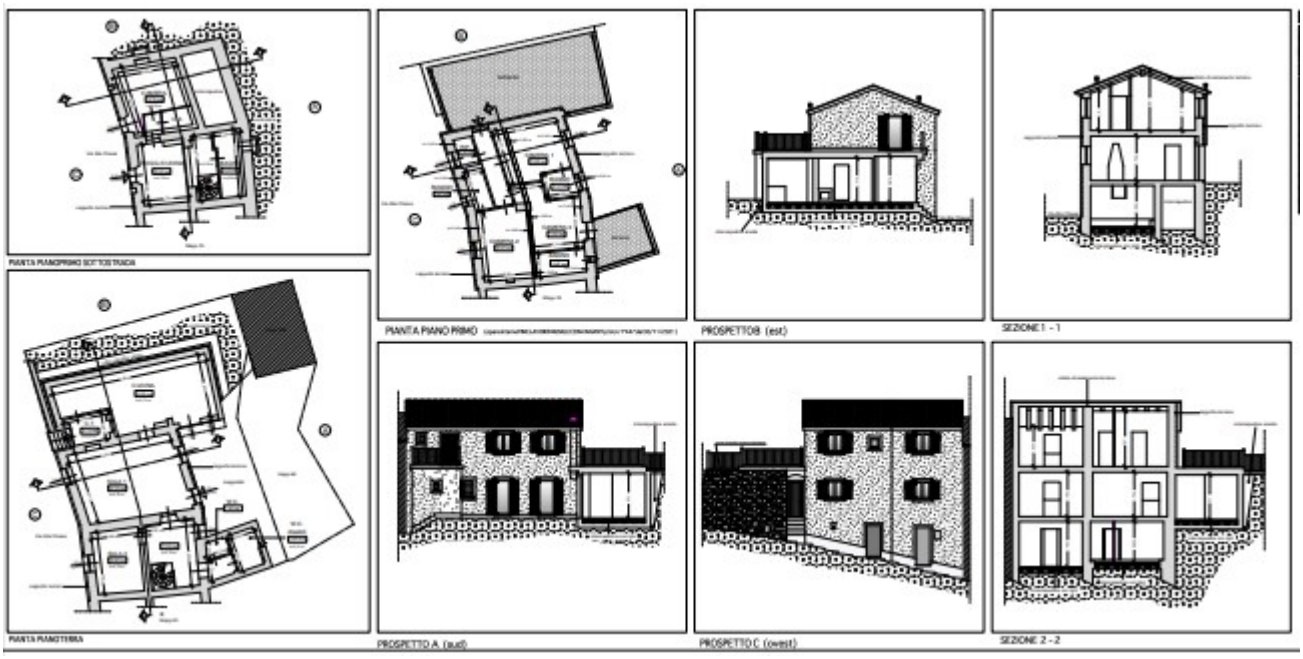
In questa sezione verrà definito lo stato di progetto ed ambientale e le eventuali criticità delle componenti ambientali relative alla variante, valutandone gli eventuali effetti e individuando interventi mirati di prevenzione e mitigazione per perseguire gli obiettivi di sosteniblità.

3.a Descrizione dell'intervento

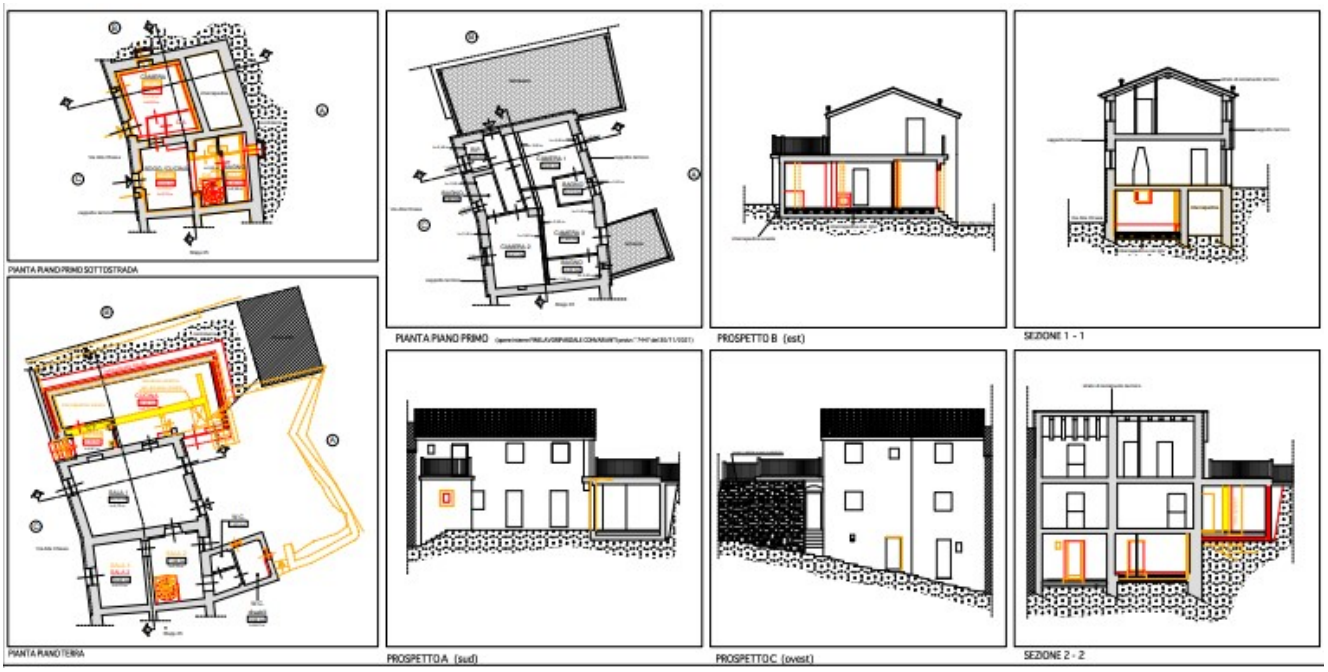
L'intervento prevede la realizzazione di opere di ristrutturazione del fabbricato esistente sito in località Velva. Via Veleura 1, con ampliamento in applicazione alla L.R. 10/2012 (Sviluppo Attività Produttive Esistenti), al fine di un recupero funzionale dello stesso con una tipologia e dotazione di servizi ed impianti adeguati alle esigenze e alle normative odierne, nonchè di un miglioramento del rendimento energetico dell'edificio. Contestualmente è previsto l'adeguamento dell'intera struttura alle vigenti normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Oggetto del presente progetto è proprio la realizzazione di opere finalizzate al raggiungimento di tale scopo. In particolare si prevede la realizzazione di opere finalizzate ad insediare una diversa destinazione, mediante cambio di destinazione d'uso, da abitazione a superficie commerciale/ristorante.
Il fabbricato in oggetto, mediante applicazione dell'art.10 della L.R. 10/2012, viene riqualificato ed ampliato, mediante un insieme di opere che assicurano un armonico inserimento rispetto sia alla costruzione esistente, che al contesto.
La scelta localizzativa dell'ampliamento è stata dettata dalla naturale conformazione del terreno e del fabbricato stesso, che consentivano un miglior sviluppo e una migliore composizione armonica con l'edificio primitivo. Il piccolo ampliamento, nel sito previsto in progetto, si uniforma alla morfologia del terreno a monte del fabbricato esistente, ed essendo tutalmente interrato su 3 lati, è di fatto impercettibile in termini compositivi.
Non sono state individuate possibili alternative alla localizzazione in progetto, non essendo disponibile un sito di caratteristiche analoghe che soddisfi contemporaneamente i tre necessari requisiti sopramenzionati: ampliamento posto in aderenza all'edificio esistente, essendo l'ampliamento funzionale a quest'ultimo; possibilità di localizzare il piccolo volume in ampliamento completamente al di sotto del profilo preesistente del terreno, rendendolo quasi impercettibile; aree esterne di limitate dimensioni per la presenza di viabilità pubblica in prossimità del sito di intervento e aree esterne disponibili.
In riferimento alla relazione di cui all'art. 10, c. 5, lett. a, della L.R. 10/2012, si individuano di seguito gli elementi di non conformità del progetto rispetto agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica:
- La destinazione d'uso da insediarsi, che è commerciale, per la realizzazione di un piccolo ristorante, non è conforme alle destinazioni d'uso ammesse individuate nell'art. 11delle NTA prot. 860 del 29-01-2000. Quindi si pone in variante laddove si prevede la possibilità di cambio d'uso da residenziale a commerciale.
- Sempre in riferimento a quanto disposto all'art. 10, c. 5, lett. a, della L.R. 10/2012, si evidenzia che le nuove opere non si pongono in contrasto con la vigente normativa in materia Paesaggistica e Ambientale, in quanto i volumi a monte sono completamente interrati e quindi impercettibili dal punto di vista dell'impatto ambientale, e la progettazione architettonica degli interventi in progetto, assicura un armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente;
- Le opere in progetto sono conformi alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino. Le opere in progetto saranno conformi alle vigenti normative in materia sanitaria e di sicurezza degli impianti, essendo previsto un ammodernamento tecnologico degli impianti, il miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell'aspetto esteriore delle costruzioni.



Stralcio tavola di riferimento stato attuale dell'immobile



Stralcio tavola di riferimento stato in variante



Stralcio tavola di riferimento raffronto

3.b Aria e fattori climatici

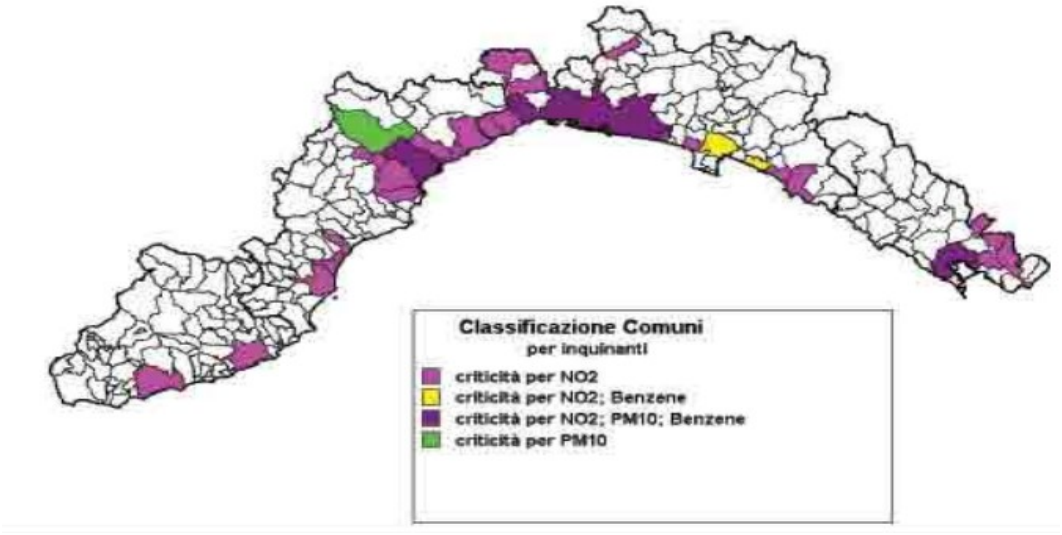
Nell'ambito del Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria realizzato dalla Regione Liguria, è stata condotta la campagna conoscitiva della qualità dell'aria.

La Regione Liguria ha delimitato il territorio regionale secondo 3 differenti zonizzazioni, adottate con delibera della Giunta regionale n.44 del 24 gennaio 2014:

Il Comune è stato zonizzato dalla Regione nel contesto del piano regionale di risanamento della qualità dell'aria ricade in Zona n.6 del Piano: Aree di mantenimento con bassa pressione antropica, è la zona residuale del territorio regionale, ma ricopre la maggior estensione; è complessivamente caratterizzata da bassi livelli di pressione antropica e di conseguenza lo stato della qualità dell'aria è stimato essere buono. Per tale area non sono previste misure di miglioramento della qualità dell'aria.

Il Comune in quanto rientrante in zona 6 non è soggetto a obbligo di monitoraggio. Si rammenta anzitutto che la Regione Liguria ha elaborato, in attuazione del D.M. 60/02 e sulla base dei dati 2006 e pregressi, il Piano della Qualità dell'Aria, successivamente aggiornato.

In base ai criteri definiti nell'ambito del documento "L'ozono troposferico - Zonizzazione preliminare del territorio regionale", approvato con DGR.1175 del 7/10/05, la Regione Liguria è stata suddivisa in due tipologie di Zona; il Comune ricade nella Zona B per l'ozono: si stima che i livelli di ozono siano inferiori ai valori bersaglio per la protezione della salute e della vegetazione, ma superiori agli obiettivi a lungo termine.



Considerando la variante può presentare aspetti fondamentali che possono incidere in modo negativo su questo aspetto quali:
– Aumento del traffico, e le conseguenti emissioni;
– la tipologia degli impianti di climatizzazione

Si può affermare che i parametri sopra descritti rimarranno confermati, l'intervento non andrà a influire negativamente.

3.c. Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato

Torrente Petronio ha un fitto reticolo di fondovalle e versante in ambiente collinare e montano appenninico. La classe di qualità dell'acqua secondo l'indice LIMeco è elevata. Il Piano di Tutela delle Acque DCR 11/29.03.2016 e le relazioni sullo stato dell'ambiente ci restituiscono informazioni e indici utili anche nell'assumere le cautele necessarie nel caso di nuovi interventi, a partire dalla messa a punto della norma geologica e della necessità di verificare l'ammissibilità di incrementi di carichi urbanistici per nuove costruzioni in relazione alla capacità di depurazione delle acque con Iren-Ireti.

Servizio idrico integrato: Iren Ireti è il gestore del servizio idrico integrato (approvvigionamento, acquedotto e fognatura). Circa il territorio di Castiglione Chiavarese i dati sulla qualità dell'acqua risultano i seguenti (fonte Iren periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019):

Qualità dell'acqua

Parametro	Unità di Misura	Media	Valore massimo di parametro D. Lgs. 31/01
pH	unità di pH	7.8	>= 6,5 e <= 9,5
Cloro residuo libero	mg/l	0.20	valore consigliato 0.2 mg/l
Conduttività 20°C	µS/cm	200	2500
Bicarbonati	mg/l	117	-
Durezza	°F	10	valori consigliati: 15 - 50 °F
Residuo fisso 180°C	mg/l	135	valore max consigliato 1500 mg/l
Ammonio	mg/l	0.04	0,5
Nitrito	mg/l	<0.01	0,5
Nitrato	mg/l	1	50
Cloruro	mg/l	9	250
Fluoruro	mg/l	<0.1	1,5
Solfato	mg/l	10	250
Arsenico	µg/l	<1	10
Calcio	mg/l	29	-
Magnesio	mg/l	6	-
Manganese	µg/l	2.30	50
Potassio	mg/l	0.3	-
Sodio	mg/l	6	200

Dalla lettura dei valori si possono fare le seguenti considerazioni:

- cloro residuo libero pari al valore consigliato
- durezza pari a 10 rientra tra le acque mediamente dure
- gli altri parametri medi sono di molto al di sotto del valore massimo di paramento

La rete fognaria è collegata al sistema che è oggetto di adeguamento con la realizzazione del depuratore comprensoriale della Val Petronio a Sestri L., il progetto è ini itinere per l'approvazione (Screening VIA 12/09/2019).

Secondo il Piano di Tutela delle Acque regionale (P.T.A.) approvato Con DCR n.11/2016 nel Comune è presente un Corpo idrico: Torrente Petronio dim. 60,35 Kmq, e un complesso idrogeologico d'interesse carsico della Liguria: 12. Bracco Val Graveglia.

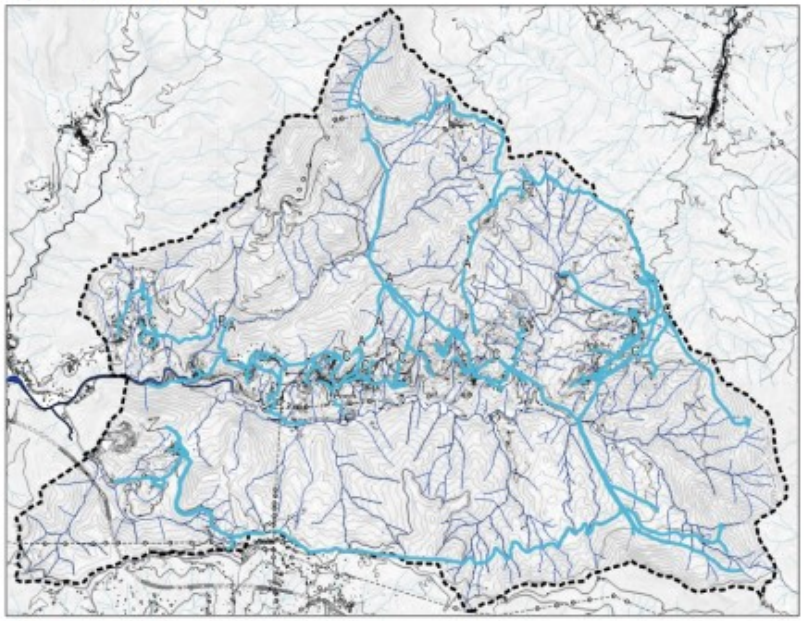
Il territorio comunale è interessato da vincoli inerenti i punti di captazione delle acque. Non sono presenti altri vincoli specifici relativi alle caratteristiche delle acque superficiali o sotterranee che non siano di norma.

Il Comune rientra nell' A.T.O. della Provincia di Genova ex DGR 43/97. Gestori acquedotti fognature depuratore: Iren-Ireti Numero scarichi di pubblica fognatura: 60 Investimenti Strategici per area geografica [euro]: Depurazione del Tigullio di Levante (TIGULLIO, VALFONTANABUONA, VAL PETRONIO) 75.000.000 euro Il Comune beneficerà del nuovo depuratore comprensoriale che verrà realizzato nel territorio di Sestri Levante e il cui progetto è in itinere (Cfr. par.3.2 del presente RA).

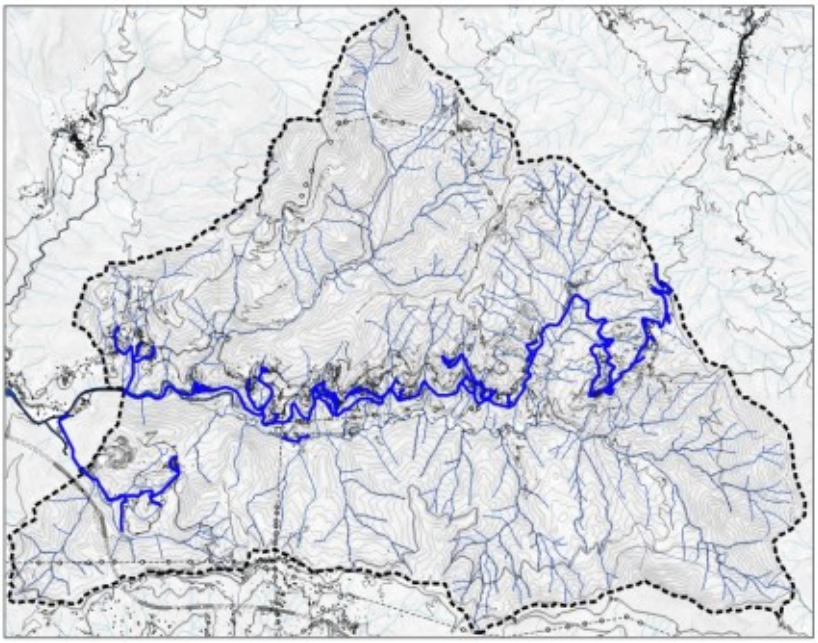
Con la D.G.R. 1656/2011 la Regione ha identificato 19 nuovi acquiferi, per un totale complessivo di 36 acquiferi in sedimenti alluvionali porosi presenti sul territorio regionale ed ha effettuato, anche in coerenza con la rete di monitoraggio gestita da ARPAL ai sensi della L.R. 20/06, una revisione puntuale della perimetrazione dei corpi idrici sotterranei già individuati dalla DGR 1705/03 ai sensi della normativa previgente, Il territorio comunale è attraversato dal Torrente Petronio che contribuisce alla formazione del corpo idrico sotterraneo Gromolo Petronio (complesso idrogeologico: AV

(alluvioni vallive) e tipologia acquifero AV2.1) nel territorio di Casarza e Sestri Levante. I fattori inquinanti del bacino idrico esulano dalle componenti del territorio di Castiglione.

Rete acquedotto a livello comunale



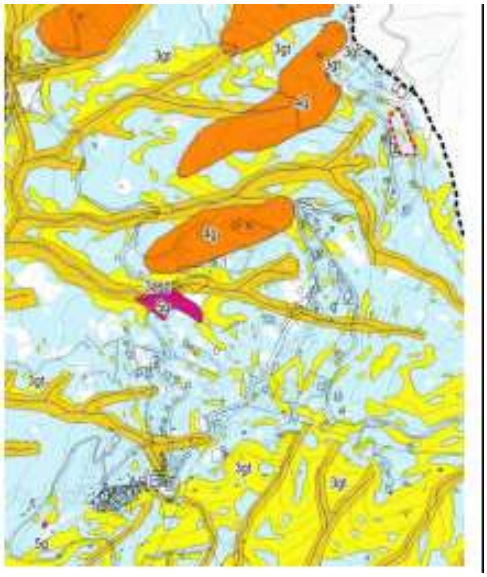
Rete fognatura a livello comunale



L'intervento e il conseguente cambio di destinazione d'uso con conseguente aumento di carico insediativo non andranno a intaccare gli aspetti idrici; da un parere preventivo rilasciato in data 2/03/2021 da IREN acqua tigullio è stato valutato che con l'adeguamento dell'allaccio fognario già esitente mediante un posizionamento di un degrassatore prima dell'immissione nella rete pubblica, sarà sufficiente a non gravare sull'impianto di depurazione stesso.

3.d Suolo, uso del suolo e Permeabilità

Il suolo dell'area di riferimento e caratterizzato da roccia affiorante e sub-affiorante di spessore discontinuo inferiore a mt.1, erosione in prossimità dei corsi d'acqua. Parti del territorio scarsamente insediate interessate dalla presenza di frane attive, in Pg4 e Pg3a per il Piano di Bacino. Parti del territorio interessate dal Vincolo Idrogeologico.



La presenza nella località del Museo Diffuso della Cultura Contadina, il permanere della festa della trebbiatura, riportano all'uso dominante del suolo, agricolo e viticolo, all'intorno dell'abitato disegnato dal sistema dei terrazzamenti, solamente in parte tuttora coltivati. Superfici agricole a vigneti, oliveti, vigneti misti a oliveti, oliveti in abbandono, sistemi colturali e particellari complessi, colture agrarie prevalenti con presenza di spazi naturali, bosco misto mesofilo

La permeabilità del suolo è una proprietà che viene in genere identificata con la misura della conducibilità idrica satura (Ksat, mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione, di essere attraversato da un flusso d'acqua, in direzione verticale.

CLASSE PERMEABILITA'	Ksat (mm/h)
1 - Molto bassa	<0,036
2 - Bassa	0,036-0,36
3 - Moderatamente bassa	0,36-3,6
4 - Moderatamente alta	3,6-36
5 - Alta	36-360
6 - Molto alta	>360

+

Essendo l'area oggetto di variante in zona azzurra possiamo dire che la classe è moderatamente bassa.
Facendo riferimento invece all'indice di permeabilità (Ip) inteso come: "Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria)" Tale indice, già valutato in fase di approvazione del S.U.A, non subirà alcuna alterazione in variante verranno comunque messe in atto azioni di compenso (es. vasche di ritardata immissione in rete ed eventualmente nel progetto dovranno essere previste solo ed esclusivamente finiture esterne di tipo permeabile.) Rilievo2) Acque sotterranee: L'appartenenza alla perimetrazione delle acque sotterranee dell'ambito avrebbe rilevanza se l'aggiornamento prevedesse la modifica delle previsisioni urbanistiche ovvero delle previsioni da ambiti appartenenti a territori di presidio sia in regime di conservazione o di riqualificazione o modifiche ad ambiti appartenenti ai territori boscati, ciò avrebbe rilevanza urbanistica e attiverebbe procedimento da art. 44 della LUR 36/97 e SS.MM.II. oltrechè il procedimento di VAS e non di sola verifica di assoggettabilità.

3.e Aspetti Idraulici

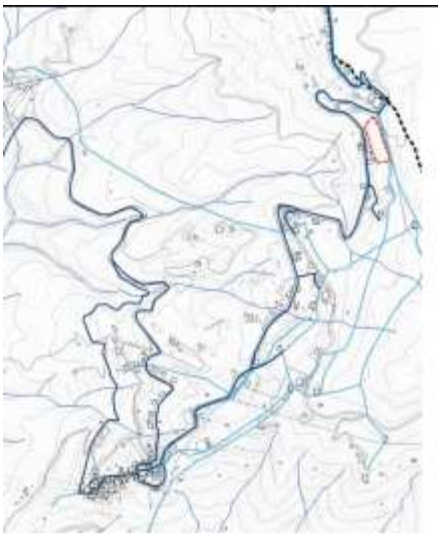
Gli aspetti idraulici da tenere in considerazione risultano essere i seguenti:

Idro eco-regione Appennino Settentrionale, PTA '09 Corpi idrici Fiumi: T.Petronio

Presenza di piccole derivazioni in Ambito: Id 13261 Sorgente Cansoreto, uso irriguo, fg.8 map.40 Id 13312 Presa superficiale zona Mulino Lavagnini, uso idroelettrico e irriguo Fg 1 map 346

Presenza di rete fognaria di raccolta degli scarichi reflui (blu in mappa)

Presenza di acquedotto (azzurra in mappa)



3.f Gestione dei rifiuti

Il Comune è impegnato nell'implementazione delle isole ecologiche e nell'installazione di telecamere per ridurre i casi di conferimento improprio dei rifiuti, da parte di abitanti di altri comuni che transitano a Castiglione.

	GEN 2019	FEB 2019	MAR 2019	APR 2019	MAG 2019	GIU 2019	LUG 2019	AGO 2019
RSU Riomarsiglia	45.800	36.640	40.760	35.000	46.380	48.510	42.600	16.360
RSU Ecosavona				9.950				
RSU RECOS							9.220	34.680
CARTA	2.480	3.230	3.210	5.770	2.720	5.720	4.660	4.430
IMBALLAGGI PLASTICA	1.980	1.800	3.340	2.870	2.680	3.750	3.650	4.110
PLASTICA	340	0	370	0	30	30	190	70
VETRO/LATTINE cassonetti	1.980	1.520	1.620	1.500	1.370	1.790	2.310	2.530
VETRO/LATTINE campane	5.700	1.500	7.000	0	3.100	5.800	1.000	4.820
PNEUMATICI FUORI USO	90	0	80	0	0	90	0	130
INERTI	0	1.930	0	1.710	450	730	0	1.780
PRODOTTI TESSILI							20	0
LAMPADE al neon	0	0	0	0	0	0	0	10
APP. Conten. CLOROFLUOROCARBURI	280	310	470	300	740	390	790	600
OLIO e GRASSI Commestibili	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIO e GRASSI Minerali	0	0	0	0	0	0	0	0
VERNICI	10	360	96	132	100	50	50	40
MEDICINALI	0	0	0	70	0	20	40	0
BATTERIE ed ACCUMULATORI al piombo	0	0	0	80	0	60	20	0
PILE	0	20	0	0	7	0	0	10
APP.ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	180	90	0	250	90	150	250	230
APP.ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	420	980	1.460	960	1.130	680	1.090	1.310
IMBALLAGGI IN LEGNO	0	0	0	0	1.050	1.360	0	300
LEGNO	1.970	3.740	1.860	3.170	3.710	2.290	4.660	3.320
METALLO	1.530	1.390	2.480	1.140	2.040	1.050	1.380	3.360
IMBALLAGGI METALLO			1.220	0	0	0	0	0
RIFIUTI BIODEGRADABILI	0	0	0	0	0	0	0	0
RIFIUTI ORGANICI	0	0	0	0	0	0	0	0
INGOMBRANTI	520	1.288	520	830	1.090	530	600	1.290
TONER	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Generale	63.280	54.798	64.486	63.732	66.687	73.000	72.530	79.380
Totale Differenz.	17.480	18.158	23.726	18.782	20.307	24.490	20.710	28.340

(dati comunali)

Dai dati proiezione 2019 tot. Generale 806,83 Differenziata 257,98 pari al 32%

Per gli anni precedenti:

	Raccolta differenziata (t)	Rifiuti Urbani (t) %	RD
2018	266,11	822,26	32,36
2017	362,60	914,83	39,64
2016	293,06	825,85	35,49

(dati ISPRA)

Il dato è condizionato dai depositi impropri. I rifiuti vengono consegnati al centro di conferimento di Casarza, non sono presenti impianti sul territorio comunale. Il Comune risulta tra i comuni liguri di I° classe di densità con una produzione annua < 50 t/kmq, condizione tipica dei comuni montani. Il Comune è impegnato a cercare di migliorare le proprie prestazioni per arrivare al 65% di differenziata (obiettivo del Piano Regionale) pertanto si è impegnato in azioni coerenti con il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche (DCR 14/2015): a. campagne di invito al compostaggio domestico con la distribuzione effettuata di 650 contenitori, tenendo conto anche della connotazione rurale del territorio, b. progetto di attuazione di nuove aree di raccolta della frazione umida in corrispondenza dei maggiori produttori (bar, negozi, ristorante, albergo, struttura protetta). Per quanto concerne la prevenzione e la cultura improntata a ridurre la produzione di rifiuti a Castiglione è diffuso l'impiego dell'acqua del rubinetto essendo l'acquedotto alimentato da sorgenti locali di buona qualità, inoltre Castiglione ha partecipato con eventi alle edizioni passate delle ecofeste

3.g Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

In merito alla presenza di beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, non è presente alcun vincolo.
Si rimanda a quanto già descritto nei paragrafi precedenti.

4. Aspetti energetici e ambientali delle costruzioni e Valutazione di sostenibilita'

Vengono riportati i requisiti energetici ed ambientali che dovranno essere rispettati nelle successive fasi di progettazione.

Si ripercorrono i punti individuati ai sensi dell'Allegato B della Legge Regionale n.32/2012, indicanti gli aspetti da analizzare nel Rapporto Preliminare ai fini dello svolgimento della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., allo scopo di valutare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e assumere quindi una decisione in merito all'esclusione o assoggettamento a V.A.S.

In merito alla proposta di intervento sopra descritta per l'immobile sito il via Veleura 1, è un cambio di destinazione d'uso dello stesso da residenziale a commerciale con ampliamento in applicazione alla L.R. 10/2012 (Sviluppo Attività Produttive Esistenti).

4.a Contenimento dei consumi idrici

Negli edifici di nuova costruzione, nonché nei casi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 14 della L.R. n. 16/2008 nonché di demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, nonché, anche nel caso di interventi sull'esistente, l'installazione di apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, che dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua.

Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e/o altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema per la raccolta e per il riutilizzo delle acque meteoriche, ove previsto in progetto.

4.b Prescrizioni per la protezione del rischio gas radon

Nella realizzazione di opere edilizie verrà posta attenzione alla scelta dei materiali di utilizzo, prediligendo l'uso di quelli non sospetti e contenendo l'uso di quelli ritenuti a maggior rischio, nonché contenendo l'uso di legnami provenienti da aree a rischio.

4.c Efficienza impianti di climatizzazione

Per quanto concerne all'efficienza degli impianti di climatizzazione si fa riferimento a quanto indicato nella G.U. 10/06/2020, n. 146, il D. Lgs. 10/06/2020, n. 48 che attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 sulla prestazione energetica degli edifici e modifica il D. Lgs. 192/2005.

Verranno predisposti adeguati impianti di climatizzazione a basso impatto emissivo utilizzando sistemi in cui i materiali di scarto e i gas refrigeranti degli impianti devono infatti essere trattati correttamente e messi in sicurezza, mirando a rigenerare le risorse,trasformare e riutilizzando le materie prime, generando nuova energia, per ridurre al minimo l'impatto ambientale

4.d Gestione delle acque

La situazione attuale dell'area è di buona permeabilità, il progetto comunque dovrà valutare mi sure di controllo prevedere per quanto possibile:

- l'aumento complessivo della permeabilità idrica;
- la canalizzazione delle acque bianche reflue nella rete idrica comunale, con regolazione del flusso di scarico.

5.e Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani e speciali è uno dei problemi ambientali più importanti per una società industriale moderna. Le linee guida, per una corretta gestione dei rifiuti, sulle quali si sviluppa la strategia comune europea si possono così riassumere:

- prevenzione nella produzione di rifiuti e riduzione della quantità alla fonte;
- definizione di precise responsabilità del produttore;
- recupero e riutilizzo massimo dei rifiuti;
- miglioramento delle condizioni di smaltimento dei rifiuti in discarica;
- raggiungimento dell'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti, ottimizzando il principio di prossimità.

All'interno del comune sono previsti gli appositi cassonetti per la raccolta differenziate, che riguarda:

- carta e cartone;
- vetro; prodotti ferrosi;
- plastica;
- rifiuti da indiferrenziati;
- prodotti farmaceutici scaduti;
- pile e batterie;
- ingombranti (beni durevoli per uso domestico)

Al fine di migliorare le prestazioni in termini di raccolta differenziata potrà essere predisposta predisposta un'apposita area per lo stoccaggio e raccolta differenziata dei rifiuti.

Per ciò che riguarda i rifiuti speciali, questi saranno smaltiti in base a quanto previsto dal DPR 254/03, regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

5.f Qualità della vita

L'intervento in oggetto rappresenta certamente un miglioramento generale della qualità della vita nel comune di Castiglione Chiavarese in quanto:

- ✔ viene migliorata la qualità generale dell'area con un intervento a basso impatto ambientale e certamente migliorativo della situazione edilizia attuale;
- ✔ viene ridotto il consumo di suolo;

La località di Velva si ricorda che presenta solo 144 abitanti circa, è un borgo in spopolamento che deve essere rilanciato, l'intervento previsto con relativo cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale, aumenta l'attrattività della località regalando un servizio in più alla comunità e redendo il territorio più appetibile.

Si riscontrano inoltre i possibili punti di interazione (positivi, negativi, incerti) tra le azioni del progetto previsto e gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, evidenziando gli aspetti su cui concentrare particolarmente l'attenzione al fine di rendere il disegno complessivo del progetto coerente con gli obiettivi di sostenibilità.
Nello specifico, il raffronto viene fatto tra gli obiettivi di sostenibilità del PUC e del REC di Castiglione Chiavaree e le misure di sostenibilità ambientale individuate dal progetto.
Le regole ambientali vengono percepite dal REC e riguardano in generale le seguenti categorie:

- ✔ prestazioni dell'involucro e contenimento dei consumi energetici;
- ✔ efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;
- ✔ certificazione energetica;
- ✔ fonti energetiche rinnovabili;
- ✔ gestione acque.

Gli obiettivi di sostenibilità vengono normati dalla pianificazione sovraordinata, il progetto risponde positivamente ai seguenti obiettivi:

- ✔ contenimento del consumo di suolo e rinnovo/riqualificazione urbana;
- ✔ incremento quantitativo e qualitativo dei servizi di uso pubblico rivolti alle persone

Scheda di sintesi

Componenti	Effetto	Note
Aria	positivo	Valgono le condizioni individuate a livello generale. La progettazione dell'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso non andrà ad impattare. Verrà prestata particolare attenzione nella scelta degli impianti a basso impatto emissivo che mirano a un controllo delle emissioni di gas e a un riutilizzo delle risorsa.
Acqua e Servizi idrici integrati	modesto	L'intervento non incide, se, sulle potenzialità di approvvigionamento e di depurazione (vedi parere preventivo rilasciato da IREN tigullio citato in apposita sezione)
Uso del suolo Aspetti agro vegetazionali	modesto	L'intervento non va a gravare sull'equilibrio dell'area. Nonostante l'ampliamento predisposto l'uso e il consumo del suolo rimangono contenuti non andando a gravare su questo aspetto.
Gestione rifiuti	modesto	Le modalità organizzative saranno definite dalla gestione della nuova destinazione commerciale. Verranno eventualmente concordati nuovi punti o un aumento delle isole ecologiche predisposte.
Interessamento rete ecologica	nullo	Localizzazione esterna alle aree protette. 

Popolazione esposta a scarsa qualità dell'aria, rumore, inquinamento elettromagnetico, rischio idrogeologico	nulla	L'intervento non e la specifica nuova destinazione d'uso non va a incidere in quanto in fase di progettazione verranno definiti tecnologie in grado di mitigare tali aspetti.